ATTRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE MAGISTRATURE ORDINARIA, AMMINISTRATIVE E MILITARE E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO NETTO ED ESTENSIONE, ALLO STESSO PERSONALE, DELLE QUOTE COMPLEMENTARI DELL'INDENNITA' DI CAROVITA

Art. 1

Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge. Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.

Versione in vigore dal 6 maggio 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita
Estremi	Legge 1 maggio 1955, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-al-personale-delle-magistrature-ordinaria-amministrative/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it